

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione
della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000
(art. 30, comma 4, lettera c del CCNL 2019-2021)

I.I.S. PAOLO FRISI
Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2024, il mese di novembre il giorno diciotto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Prof.ssa Paola Del Vecchio
Prof. Antonino Sergi
Prof. Saverio Cataldo Grillo
Prof. Andrea Mercogliano
Sig. Alessio Mamone
Sig. Filippo Campo

Dalla rappresentanza sindacale

VISTO	il CCNL 2019 - 2021 del 18/01/2024
CONSIERATO	Che l'Istituzione Scolastica è così composta a) Polo dell'Ospitalità corso diurno, sita in Via Otranto1 ang. Via Cittadini 11 Milano b) Polo Istruzione Degli Adulti, sita in Via Otranto1 ang. Via Cittadini 11 Milano c) Polo di Studi Sociali Via Gabbro - Milano d) Liceo "G. Gastel" di Via Carlo Amoretti 63 - Milano e) Polo "Olmo" di Via Giacomo Matteotti 7 Cornaredo (Milano) f) Sezione Carceraria c/o la II Casa di Reclusione di Milano Via Cristina di Belgiojoso 120 g) Succursale c/o la sede CPIA 5 di Via Pietro Colletta Milano

stipulano il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione
della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000

CAPO I - Disposizioni generali





Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31/08/2025. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su accordo tra le parti.


CAPO II - Diritti sindacali

Art. 2 - Assemblee sindacali

1. La RSU può indire assemblee sindacali di scuola, non di territorio.
2. La convocazione dell'assemblea da parte della RSU deve essere comunicata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo; il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, se non già firmatari della richiesta stessa.
3. La convocazione dell'assemblea deve specificare la data, l'ora di inizio e di fine, l'ordine del giorno, nonché l'eventuale presenza di persone estranee alla scuola.
4. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato l'indizione dell'assemblea tramite circolare interna (pubblicata anche sul sito) entro 24 ore dalla convocazione salvo che tale termine ricada in giorno festivo.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea, **anche in modalità telematica**, da parte del personale che **intende** parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scritta almeno due giorni prima della data fissata anche via mail esclusivamente all'indirizzo marialuisa.inga@iisfrisi.it, al fine di permettere al Dirigente Scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni o variazione di orario.
6. La dichiarazione di partecipazione di cui al comma precedente fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; i partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
7. I partecipanti all'assemblea sono tenuti a riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora l'assemblea preveda la partecipazione anche del personale ATA, il Dirigente Scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili che si svolgono in coincidenza con l'assemblea nonché la sorveglianza degli ingressi.
9. L'utilizzazione del personale obbligato al servizio deve tenere conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario si procede al **sorteggio**, attuando comunque una rotazione in ordine alfabetico.

Art. 3 - Permessi sindacali

- 1 All'inizio di ogni anno scolastico il D.S. comunica alla R.S.U. il monte ore complessivo spettante
2. I membri delle RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri ed orari per l'espletamento del proprio mandato.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right is a circular official stamp in blue ink, containing the text 'RSU' and 'MILANO' around the perimeter, with a central emblem and the number '2' at the bottom.

3. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
4. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle RSU, per la quota di propria spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo.
5. Il personale docente non può usufruire di permessi R. S. U. nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o esami

Art. 4 – Albo sindacale- R.S.U.

1. La RSU ha diritto ad un apposito albo sindacale ON LINE per affiggere materiale inerente alla propria attività, pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro, oltre ad una bacheca nella sede centrale e nella sed di via Amoretti di Milano, via Gabbro di Milano e all'Olmo di Cornaredo (MI)
 2. Alla cura dell'Albo provvederà direttamente la RSU, assumendosene la totale responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico; a tale proposito ogni documento affisso all'Albo dovrà essere siglato da chi lo affigge, il quale se ne assume tutta la responsabilità legale.
 3. Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un apposito albo sindacale ON LINE e di una apposita bacheca: i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità.
- Il D.S. qualora riceva materiale sindacale è tenuto all'affissione dello stesso all'albo sindacale.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. I membri della RSU hanno il diritto di comunicare con il personale della scuola per motivi di interesse sindacale, purché liberi da impegni di servizio.
2. Alla RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice e di un armadio ad uso esclusivo.
3. La RSU. e gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire di un'aula idonea per le loro riunioni purché libera da impegni istituzionali.


CAPO III - Articolazione delle Relazioni sindacali a livello di Istituto

Art. 6 - Relazioni sindacali Informazione, confronto, contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - Confronto;
 - Informazione;
 - Contrattazione integrativa di Istituto.
2. Le tematiche dell'informazione, confronto e contrattazione sono fissate dall'art. 30 del CCNL vigente

Art. 7- Procedura della contrattazione e tempi della contrattazione

1. Gli incontri per la contrattazione sono sempre convocati dal Dirigente Scolastico sia direttamente che su richiesta della RSU, con l'indicazione dell'ordine del giorno e previo accordo sulla data di ogni singolo incontro.
2. All'avvio della contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti; nei successivi incontri detta comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nella composizione, anche se detti incontri successivi sono relativi ad altre materie.
3. Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto integrativo, ne cura la diffusione tra il personale nei modi e nelle forme che meglio ritiene opportuno e in tempi ragionevoli.



4. Dell'avvenuta firma del contratto si darà anche notizia mediante affissione all'Albo sindacale della RSU, a cura di quest'ultima, e all'Albo dell'Istituto scolastico a cura del Dirigente Scolastico.

5. Durante tutta la fase di contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per il Dirigente Scolastico di procedere a adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e agli eventuali rappresentanti sindacali ammessi al tavolo negoziale.

Art. 8 - Tempi della contrattazione

1. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico di norma occorre che le procedure si concludano in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli alunni e alle famiglie e al personale.

Art. 9 - Accesso agli atti

1. La RSU e le Segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica su tutte le materie oggetto di informazione, confronto, contrattazione integrativa.

CAPO IV - Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee e di scioperi

Art. 10 - Contingenti minimi in caso di Assemblea

1. In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire il servizio minimo, comanderà in servizio

- N. 1 unità di Collaboratori scolastici per il Polo "OLMO" di Cornaredo (MI);
- n.1 unità di Collaboratori scolastici per il Polo "Per gli Studi Sociali" di Via Gabbro – Milano;
- N 1 unità per il Liceo "G. Gastel" di Via Amoretti 63 – Milano;
- N. 1 unità di Collaboratori scolastici per la succursale Corso diurno di Via Cittadini – Milano;
- n. 1 unità di Collaboratori Scolastici per il Polo Studi Degli Adulti della sede centrale + n. 1 unità di Collaboratori scolastici per il servizio di centralino di Via Otranto 1 – Milano.

2. Il Dirigente scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:

- rinuncia volontaria all'adesione all'assemblea da parte del personale interessato;
- rotazione, in ordine alfabetico, partendo da una lettera scelta per sorteggio.


Art. 14 - Contingenti minimi in caso di Sciopero

1. In occasione di Sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000 e del C.C.N.L. 15/03/2001, deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni:

- svolgimento degli scrutini;
- svolgimento degli esami;

2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali relative agli scrutini si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:

el
co
P
g



4

- n. 2 assistente/i amministrativi
- n. 1 assistente tecnico
- n.3 collaboratori scolastici

3. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative agli esami di *qualifica professionale e di STATO e di IDONEITA'* si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:

- n. 2 assistenti amministrativi
- n. 1 assistente tecnico
- n. 4 collaboratori scolastici

Il Dirigente scolastico, seguendo la procedura indicata all'art. 2 dell'allegato al CCNL 26/05/1999 relativo all'*Attuazione della legge 146/90*, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo quanto specificato nei commi precedenti, utilizzando, per ogni profilo interessato, i seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:

coloro che hanno dichiarato di non aderire allo sciopero e in subordine a rotazione, in ordine alfabetico, tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero, partendo da una lettera scelta per sorteggio;

12. I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero

Art. 15 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero

1. Entro 48 ore dalla conclusione dell'azione dello sciopero, il Dirigente scolastico dispone l'affissione all'albo della scuola dei dati relativi all'adesione allo sciopero; entro lo stesso tempo il Dirigente scolastico, su richiesta delle parti, fornisce gli stessi dati alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS.

Art. 16 - Patrocinio e Patronato





1. Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L. n. 241/90.
2. La RSU e le OO.SS. hanno altresì diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL 29/11/2007.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 241/90, del DPR n. 352/90 e del D.M. n. 60/96.
4. La richiesta di prendere visione degli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente. Se oltre all'esame si richiede anche l'estrazione di copia dei documenti, la richiesta motivata deve essere presentata in forma scritta e il relativo rilascio sarà fatto con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
5. Il personale scolastico in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare, previa formale delega scritta da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti Organi dell'amministrazione Scolastica.

Art. 17 Norma di rinvio



1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

MILANO, 18 NOVEMBRE 2024

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
RSU:	
Prof.ssa Paola Del Vecchio	
Prof. Antonino Sergi	
Prof. Saverio Cataldo Grillo	
Prof. Andrea Mercogliano	
Sig. Alessio Mamone	
Sig. Filippo Campo	
Rappresentanza sindacale (TAS)	



PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. LUCA AZZOLLINI

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
art. 30 comma 4 lett. C1 CCNL 2019-2021

LLS. PAOLO FRISI
Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2024, il mese di novembre il giorno diciotto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Prof.ssa Paola Del Vecchio
Prof. Antonino Sergi
Prof. Saverio Cataldo Grillo
Prof. Andrea Mercogliano
Sig. Alessio Mamone
Sig. Filippo Campo

Dalla rappresentanza sindacale

VISTO

[il CCNL 2019-2021 del 18/01/2024](#)

VISTO

L'art. 1 del Decreto 21/06/1996 n. 292 "Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96"

VISTO

il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la C.M. n. 119 del 29/04/1999;

VISTO

l'art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021"

CONSIERATO

Che l'Istituzione Scolastica è così composta

- a) Polo dell'Ospitalità sede centrale, sita in Via Otranto 1 – Milano
- b) Polo IDA via Cittadini 11 - Milano
- c) Polo degli Studi Sociali di Via Gabbro - Milano
- d) Liceo "G. Gastel" di Via Carlo Amoretti 63 - Milano
- e) Polo "Olmo" di Via Giacomo Matteotti 7 Cornaredo (Milano)
- f) Sezione Carceraria c/o la II Casa di Reclusione di Milano Via Cristina di Belgiojoso 120
- g) Succursale c/o la sede CPIA 5 di Via Pietro Colletta Milano



stipulano il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31/08/2025. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU/Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.
5. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente

Art. 2- Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.
2. Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente. Per gli studenti dell'Istituto comunque non sono previste attività didattiche che li esponano all'utilizzo di videoterminali od altre apparecchiature simili per un tempo tale da renderli equiparabili ai lavoratori "video terminalisti".
3. Sono, altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate e gli studenti impegnati in attività di PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro).
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 3 - Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96 sono definiti dalla vigente normativa

dr *Rg* *re* *B*



Art. 4 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola che assumono le funzioni di

- a) **Responsabile d'Istituto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi**
- b) **Coordinatori della Sicurezza per ogni singola sede**
- c) **Per ogni singola sede, la squadra di primo soccorso, la squadra antincendio e gestione delle emergenze**

Art. 5 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico designa un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.
2. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo.
3. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche personale **interno** ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 6 - Il Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il Piano di emergenza

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

1. Il Dirigente scolastico elabora, per ognuna delle sedi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, degli esperti dell'Ente locale proprietario degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori, consultato il R.L.S.,
 - a. il Documento di valutazione dei rischi
 - b. il Piano di Emergenza
2. IL Dirigente Scolastico sollecita l'adozione del DUVRI da parte della Direzione della II Casa di Reclusione di Milano-Bollate (per la Sezione Carceraria) e dell'Istituzione Scolastica CPIA 5 di Milano per la Succursale di Via Pietro Colletta Milano.

Art. 7 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 626/94 e dal Testo Unico sulla Sicurezza n.81 del 09/04/2008, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.



3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla ATS o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dal Dirigente Scolastico

Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- ❖ il documento sulla sicurezza;
- ❖ l' idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- ❖ i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 9 - Rapporti con gli Enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico rivolge apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.

2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

3. **"In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar, utilizzo delle palestre da parte di privati etc....) per lo svolgimento di attività per le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta sono tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DVRI art. 26, comma 3, Dlgs 81/08)"**

Art. 10 - Formazione e Informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.

2. L'Attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;



i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
la valutazione dei rischi;
i principali rischi e le misure di tutela;
la prevenzione incendi;
la prevenzione sanitaria;
la formazione dei lavoratori.

Art. 11 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.

Art. 12 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 50 del D.Lvo 81 (cit)

Art. 13 - Controversie

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.L.vo /81/08. È fatta salva la via giurisdizionale.






Art. 14 - Norma di rinvio


1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

MILANO, 18 NOVEMBRE 2024




The image shows several handwritten signatures in blue ink. One signature is a large, stylized 'P' inside a circle. To its right is another signature that looks like 'G'. Below these are two more signatures, one of which is a cursive 'ce'. To the right of the 'P' signature is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'ALBERTO PABLO' at the top and 'SINDACATO' at the bottom, with a central emblem. Below the stamp is a signature that looks like 'A' with a checkmark.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
RSU:	
Prof.ssa Paola Del Vecchio	
Prof. Antonino Sergi	
Prof. Saverio Cataldo Grillo	
Prof. Andrea Mercogliano	
Sig. Alessio Mamone	
Sig. Filippo Campo	
Rappresentanza sindacale (TAS)	



PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (PROF. LUCA AZZOLLINI)



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sui Criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente e ATA
alle sezioni staccate

Art. 30 comma 9 b2 del CCNL 2019-2021

I.I.S. PAOLO FRISI

Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2024, il mese di novembre il giorno diciotto in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Dalla rappresentanza sindacale

Prof.ssa Paola Del Vecchio

Prof. Antonino Sergi

Prof. Saverio Cataldo Grillo

Prof. Andrea Mercogliano

Sig. Alessio Mamone

Sig. Filippo Campo


stipulano il seguente CONTRATTO

PARTE I

Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- I.** Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
- 2.** Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità fino al **31/08/2025**. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni eventualmente anche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- 3.** Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati



PARTE II

Criteria riguardanti l'assegnazione del personale docente, e ATA alle sezioni

CAPO I - Personale Docente

Art. 2 - Criteri per l'assegnazione del Personale Docente ai plessi, alle sezioni e alle succursali

1. Nel rispetto dell'art. 396 del D.L.vo n. 297/94 e dell'art. 25 del CCDN 18/01/2001, il Dirigente scolastico assegna il personale docente alle sezioni, alle succursali e ai plessi dell'Istituzione scolastica secondo le modalità nel seguito descritte in ordine prioritario:

Il personale docente viene assegnato ai sei plessi dell'Istituto (Sede centrale Via Otranto angolo Cittadini 1 Milano - Via Gabbro 6/a Milano – via Amoretti 63 Milano – Via Colletta 51- Milano, Via Matteotti Cornaredo) – Sede carceraria via Belgioioso 120 Milano, a seconda della collocazione delle proprie classi, tenendo conto dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi stesse.

Le classi **vengono** collocate nelle sei sedi secondo il seguente criterio:

Sede di Via Gabbro - Milano: Polo degli Studi economici e Sociali;

Sede di Via Amoretti 63 – Milano: Liceo “Giovanni Gastel”

Sede centrale Via Otranto angolo Cittadini 1 - Milano: Polo dell'Ospitalità indirizzo enogastronomico del corso diurno e corsi Iefp acconciatura, enogastronomici, accoglienza e Commerciale.

Sede centrale Via Otranto angolo Cittadini 1 - Milano: Polo Per l'Istruzione Degli Adulti indirizzo enogastronomico, corso Iefp, Commerciale e Socio sanitari corsi pomeridiani / serale;

Sede di Via Colletta 51 - Milano: classi costituite da studenti lavoratori del corso sociale serale;

Sede di via Matteotti Cornaredo: classi corso indirizzo enogastronomico del corso diurno;

Sede Sezione carceraria via C. Di Belgioioso 120 Milano corso enogastronomico.


CAPO II - Personale ATA

Art. 3 - Criteri per l'assegnazione del Personale ATA ai plessi, alle sezioni e alle succursali

1. Il Dirigente scolastico, ascoltata la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, assegna il personale ATA alle sezioni, alle succursali e ai plessi dell'Istituzione scolastica secondo le modalità nel seguito descritte

Vengono individuati i seguenti Collaboratori Scolastici:

- ❖ per la sede di Via Otranto angolo Cittadini 1 - Milano corso diurno n. 8 + 1 (pnr 31/12/2023) collaboratori scolastici;



- ❖ per la sede di Via Otranto angolo Cittadini 1 - Milano corso Pomeridiano/serale n. 7 Collaboratori scolastici;
- ❖ per la sede Olmo di Via Matteotti Cornaredo corso diurno n. 6 collaboratori scolastici;
- ❖ per la sede di Via Amoretti 63 -Milano n. 5 + 1 (part- time 18+12) collaboratori scolastici;
- ❖ per la sede di Via Gabbro - Milano n. 3 collaboratori scolastici;
- ❖ per la sede di Via Colletta 51 - Milano n. 0 collaboratore scolastico.

Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi:


- ❖ per la sede centrale di Via Otranto angolo Cittadini 1 - Milano n. 11 Assistenti Amministrativi;
- ❖ per la sede Olmo di Via Matteotti Cornaredo n. 1 Assistente Amministrativo;
- ❖ per la sede Via Amoretti 63 -Milano n. 1 Assistente Amministrativo.

Per quanto riguarda gli Assistenti Tecnici:

- ❖ per le sedi di Via Otranto angolo Cittadini 1 – Milano e Olmo di Via Matteotti Cornaredo (MI) n.1 Assistente Tecnico AR02;
- ❖ per la sede di Via Otranto angolo Cittadini 1 – Milano Polo Per l’Istruzione degli Adulti n. 1 Assistente Tecnico AR02;
- ❖ per le sedi di Via Amoretti 63 -Milano n. 1 assistente tecnico AR02- 1 (part-time 18+18) Assistente TecnicoAR15
- ❖ per la sede centrale di Via Otranto angolo Cittadini 1 - Milano n. 1 Assistente Tecnico AR21;
- ❖ per la sede centrale di Via Otranto angolo Cittadini 1 – Milano Corsi Diurno, IDA e Sez. carceraria n. 4 Assistente Tecnico AR20;
- ❖ per la sede Olmo di Via Matteotti Cornaredo n. 4 Assistente Tecnico AR20.

Art. 4- Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto integrativo si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alle normative vigenti in materia.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right is a circular official stamp, also in blue ink, which appears to be from the Italian Ministry of Education, University and Research (MIUR). The stamp contains the text 'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA' around the perimeter and 'DIREZIONE REGIONALE' in the center. A signature is written across the stamp.

MILANO, 18 NOVEMBRE 2024

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU:

Prof.ssa Paola Del Vecchio	<i>Paola Del Vecchio</i>
Prof. Antonino Sergi	
Prof. Saverio Cataldo Grillo	<i>S. S. Grillo</i>
Prof. Andrea Mercogliano	<i>Andrea Mercogliano</i>
Sig. Alessio Mamone	<i>Alessio Mamone</i>
Sig. Filippo Campo	<i>Filippo Campo</i>

Rappresentanza sindacale (TAS)



PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (PROF. LUCA AZZOLINI)

Luca Azzolini